



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI BERGAMO - SEZIONE LAVORO  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. 1/2014 R.G. promossa

Da:

con l'avv. PAGANO MONICA

PARTE OPPONENTE

contro:

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - C.N.P.R., con gli avv.

PARTE OPPOSTA

**Oggetto:** opposizione a decreto ingiuntivo

**MOTIVI**

Con atto di citazione presentava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1/2014 del 25-6-2014, notificatogli in data 9-7-2014, avente ad oggetto la somma di € 115.968,33 a titolo di contributi, maggiorazioni, sanzioni e interessi per gli anni 1996 e dal 2000 al 2012 dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR), eccependo la mancanza di prova scritta e l'intervenuta prescrizione del credito e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.



Poiché l'atto di citazione veniva depositato in data 6-8-2014, e quindi tempestivamente, il giudice fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti.

La CNPR si costituiva deducendo che la prescrizione era rimasta sospesa in quanto il ricorrente non aveva adempiuto all'obbligo di presentare la dichiarazione reddituale annuale, sostenendo che vi era la prova scritta del credito azionato, e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Premesso che l'estratto contributivo firmato dal direttore generale rappresenta idonea prova scritta del credito ai sensi dell'art. 635 c. 2 cpc, si osserva, quanto all'eccezione di prescrizione, che ai sensi dell'art. 19 c. 2 l. 773/1982 "per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovute ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 17"; quest'ultimo prescrive l'obbligo per gli iscritti all'Albo di comunicare alla Cassa l'ammontare dei redditi professionali e il volume complessivo degli affari. In assenza di tale comunicazione la prescrizione non inizia neppure a decorrere, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935, per cui "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".

Per quanto riguarda la durata della prescrizione alla fattispecie si applica l'art. 3 l. 335/1995, ai sensi del c. 9 del quale "le contribuzioni di previdenza è di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il percorso dei termini di ... cinque anni ...".

la giurisprudenza ha confermato che "in materia contributiva previdenziale la l. 335/1995 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi; ne consegue che ... trova ancora applicazione l'art. 19 l. 773/1982 secondo cui la prescrizione



decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume di affari di cui all'art. 17 della medesima legge" (v. Cass. 4981/2014).

Tali norme sono riprese dal regolamento di esecuzione della CNPR, che all'art. 46 prevede al c. 1 che "a decorrere dall'1-1-1996 ... i contributi ed i relativi accessori e sanzioni ... si prescrivono e non possono più essere versati con il decorso di cinque anni" e al c. 3 che "per i contributi, gli accessori e le sanzioni, la prescrizione decorre dalla data di invio ... da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 44 ovvero, in caso di mancato o ritardato invio, dal termine fissato per la relativa effettuazione".

Con quest'ultima locuzione peraltro il regolamento non fa riferimento all'ordinario termine per la comunicazione (il 31 luglio di ciascun anno per il reddito dell'anno precedente), pena la vanificazione della portata della previsione, ma al diverso termine eventualmente fissato dalla Cassa per l'effettuazione dell'invio con riferimento allo specifico debitore.

Nel caso di specie con la comunicazione in data in data 18-4-2008 (v. doc. 3 all. fasc. parte opposta) la Cassa aveva fissato al ricorrente il termine di 30 giorni per la compilazione e presentazione del modulo relativo all'ammontare dei redditi professionali e del volume d'affari degli anni dal 1998 al 2007.

Da tale termine, per gli anni in questione, ha incominciato a decorrere la prescrizione in quanto la Cassa, resasi conto della omissione in cui era incorso l'opponente, in caso di perdurante mancata collaborazione dello stesso, avrebbe potuto attivarsi per acquisire le necessarie informazioni dai competenti uffici finanziari ai sensi dell'art. 17 l. 576/1980 (v. Cass. 9113/2997).

In assenza di atti interruttivi fino alla successiva comunicazione del 18-12-2013, i crediti relativi agli anni in questione sono prescritti, mentre non lo sono quelli successivi.





Il ricorso merita pertanto parziale accoglimento: il decreto ingiuntivo viene revocato, ma l'opponente viene condannato a pagare in favore della CNPR i contributi relativi agli anni dal 2009 al 2012, oltre alle maggiorazioni, alle sanzioni e agli interessi, previo ricalcolo degli stessi.

Vista la parziale soccombenza reciproca si compensano fra le parti le spese di causa.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'opposizione di cui al ricorso depositato da \_\_\_\_\_, in data 6-8-2014 revoca il decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_/2014 del 25-6-2014 e condanna lo stesso a versare all'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali i contributi relativi agli anni dal 2009 al 2012, oltre alle maggiorazioni, sanzioni e interessi; 2) dichiara compensate fra le parti le spese di causa.

Bergamo, 9 ottobre 2015

Il Giudice del Lavoro

